



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Provincia di Venezia

SETTORE TECNICO

Ufficio Tecnico

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 08/08/2025

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS E CULEX PIPIENS) ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI.

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dal "Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione Del Veneto (PRZV) anno 2024" approvato con DGR n. 346 del 04 aprile 2024, le malattie trasmesse da vettori costituiscono un crescente problema di sanità pubblica: il riscaldamento globale in atto, gli scambi commerciali tra i diversi Paesi e il numero crescente di viaggiatori rappresentano importanti fattori di diffusione dei vettori e dei patogeni trasmessi dagli stessi, che dovrebbero essere considerati ed analizzati in un'ottica di Global Health. Sebbene molte di queste infezioni abbiano sintomi lievi, con quadri sintomatologici simil influenzali, linfadenopatia, eruzioni cutanee e dolori articolari, alcuni arbovirus presentano neurotropismo, con possibili manifestazioni cliniche gravi quali encefaliti e meningiti. Altri virus, come il virus della dengue (DENV), possono causare febbri emorragiche o, nel caso del virus Zika (ZIKV), quando l'infezione è contratta durante la gravidanza, possono verificarsi anomalie cerebrali congenite, microcefalia ed altre malformazioni, denominate sindrome congenita da virus Zika.

PRESO ATTO che il virus West Nile (WNV) è un flavivirus identificato per la prima volta in Veneto nel 2008 e, diventato endemico, è responsabile della maggior quota delle infezioni da arbovirus segnalate ogni anno. Attualmente, le Province di Verona, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Venezia sono classificate come aree ad alto rischio (AR) di trasmissione di WNV, mentre la Provincia di Belluno è classificata come area a basso rischio (BR). L'infezione umana da USUV è in genere asintomatica e raramente è stata associata a malattia neuroinvasiva. I due virus sono trasmessi principalmente da zanzare del genere *Culex*;

CONSIDERATO il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara tigre può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della stessa zanzara all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

VISTE le indicazioni operative sulla Sorveglianza Arbovirosi per l'anno 2025 trasmesse dall' Azienda ULSS N. 8 Berica con note nr. 18302/25 del 20/02/2025 e successiva nota nr. 52882/25 del 22/05/2025;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione, a partire dal mese di aprile 2025, degli opportuni trattamenti antilarvali ed

eventuali trattamenti adulticidi, se necessari, contro le zanzare in aree pubbliche, in particolare in tutte le caditoie, tombini stradali e fossi;

CONSIDERATO che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VISTA la nota nr. 82174/25 del 07/08/2025 con cui l'Azienda ULSS N. 8 Berica ha comunicato la rilevazione di "positività per WEST NILE VIRUS in un pool di zanzare Culex Pipiens catturate il giorno 31/07/2025 nel Comune di Noventa Vicentina" limitrofo al Comune di Campiglia dei Berici;

RITENUTO di:

- ricordare alla popolazione la necessità di adottare tutti i comportamenti utili per limitare la proliferazione della zanzara tigre nelle aree private;
- fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- Coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- Eseguire trattamenti larvicidi anche nelle aree private, in caso di presenza di tombini, caditoie o acqua stagnante.

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre e in particolare a seguito dell'emissione della presente ordinanza. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- Provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- Evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;
- Eseguire trattamenti larvicidi anche nelle aree private, in caso di presenza di tombini, caditoie o acqua stagnante.

A tutti i conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;

- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

all'interno dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio a cura dei titolari;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

- Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.
- Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*.
- In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - o eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - o accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee; evitare i trattamenti durante le fioriture;
 - o porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto, eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - o durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - o durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - o in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - o non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento
 - o in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 8 Berica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il 31 ottobre 2025;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO

Massimo Zulian

Documento Firmato

Digitalmente

*ai sensi del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82*

*(Codice dell'amministrazione
digitale)*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MASSIMO ZULIAN in data 08/08/2025